

BA

Studio Associato Bassi-Avanzini



Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 1 del 05/02/2015

Ai gentili clienti
Loro sedi

Legge di stabilità per il 2015: le novità in materia fiscale

(Legge n. 190 del 23.12.2014)

BONUS 80 EURO A REGIME

Il credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come "Bonus 80 euro", riconosciuto per il 2014 è ora previsto a regime e quindi diventa "strutturale".

Specifichiamo che il bonus spetterà nelle seguenti misure:

- reddito fino a 8.000 euro il bonus non spetta per in capienza d'imposta (le detrazioni superano l'irpef)
- reddito da 8.000 a 24.000 euro spettano 80 euro mensili per un totale di 960 euro annuali.
- reddito da 24.000 a 26.000 euro il bonus viene ragguagliato fino ad azzerarsi per redditi pari a 26.000 euro.
- reddito oltre i 26.000 euro il bonus non spetta.

NUOVA DEDUZIONE IRAP E "BLOCCO" RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE

La legge di stabilità interviene su tre fronti in materia IRAP:

- 1) la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**:

2) credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda liquidata nella dichiarazione per chi opera senza personale. Il credito d'imposta si conteggia sul periodo d'imposta 2015 e può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal 01/01/2016.

3) Blocco riduzione aliquote Irap già dal 2014 ripristinando l'aliquota del 3,9% annullando lo sconto introdotto dal DL 66/2014 che doveva portare l'aliquota al 3,5% per la generalità dei soggetti

TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, per i periodi di paga 01.03.2015 – 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile fino al 30/06/2018.

L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate a forme di previdenza complementare.

Tale quota di Tfr è assoggetta a **tassazione ordinaria** ma non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini del Bonus 80 euro

Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che non intendono corrispondere il Tfr con proprie risorse è possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo Istituto presso l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Seguirà un apposito Dpcm che stabilirà le modalità attuative.

PROROGA DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2015 pertanto è stata confermata per un altro anno fino al 31/12/2015.

Con riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2015.

Anche le spese di acquisto e posa in opera sostenute nell'anno 2015 per:

- delle schermature solari fino a un massimo della detrazione di 60.000 euro;
- gli impianti di climatizzazione invernali alimentati da biomasse combustibili fino a un massimo della detrazione di 30.000 euro.

PROROGA DELLA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 50%

La detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2015 pertanto è stata confermata per un altro anno fino al 31/12/2015.

PROROGA DELLA DETRAZIONE 50% MOBILI E ELETTRODOMESTICI

È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che **usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati** all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

La fruizione del **bonus arredo** spetta a prescindere dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, quindi una ristrutturazione di costo inferiore all'importo dell'arredo, consente la detraibilità intera della spesa per l'arredamento.

RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RISPARMIO ENERGETICO

È disposto l'**aumento dal 4% all' 8%** della ritenuta che banche e Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - risparmio energetico.

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 nonché dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2014 si avvalgono del regime fiscale dei minimi possono continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio o comunque del 35esimo anno di età.

Tale nuovo regime risulta applicabile a tutti coloro che rispettano requisiti molto simili, ma non uguali, a quelli previsti nel precedente regime dei contribuenti minimi ma questo non ha limiti temporali e può essere applicato a vita. L'imposta sostitutiva è però triplicata passando dal 5% al 15%.

I contribuenti forfettari non applicano l'Iva sulle operazioni effettuate, non devono presentare la dichiarazione Iva e sono esonerati da altri adempimenti fiscali contabili. A differenza del precedente regime possono avere spese per personale dipendente fino a 5.000 euro. Applicano il criterio di cassa e non di competenza. Il valore dei beni strumentali non deve superare i 20.000 euro e occorre una prevalenza del reddito d'impresa o professionale rispetto al reddito da lavoro dipendente o pensione, tale regola non si applica solo se la somma dei due redditi (es. impresa/autonomi + dipendente/pensione) non supera i 20.000 euro.

La permanenza nel regime dei minimi 2015 è legata alle soglie di ricavi e compensi fissate dal Ddl di Stabilità 2015:

- Per i professionisti il limite è fino a 15.000 euro.
- Per le attività di alloggio e ristorazione la soglia è pari a 40.000 euro.
- Per le industrie alimentari la soglia è a 35.000 euro.
- Per il commercio all'ingrosso e al dettaglio a 40.000 euro.
- Per il commercio ambulante e altri prodotti a 20.000 euro.
- Per le costruzioni a 15.000 euro.
- Per gli intermediari del commercio a 15.000.
- Per le attività professionali, scientifiche, sanitarie, istruzione a 15.000 euro.
- Per altre attività economiche a 20.000 euro

Chi non può applicare il nuovo regime forfettario

Tutti coloro che:

- non sono residenti nel Territorio Nazionale;
- intendono avviare attività che rientrano in Regimi Iva Speciali (settore agricolo, settore dell'editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita di Sali e tabacchi ecc);
- partecipano a Società di Persone o ad associazioni di artisti e professionisti o ancora a srl a ristretta base proprietaria, che hanno scelto il regime di trasparenza;
- eseguono in modo prevalente, cessioni totali o parziali di fabbricati e terreni edificabili, oppure cessioni di mezzi di trasporto nuovi;-erogano compensi a terzi sotto forma di utili da partecipazione;
- Conseguono dei redditi annui eccedenti il tetto massimo dei 30.000 euro.

CONFERMA DELLA PROROGA DEL VECCHIO REGIME DEI MINIMI

In sede di redazione della circolare è arrivata la comunicazione del Governo, che il vecchio regime dei minimi è prorogato per tutto il 2015 con imposta sostitutiva del 5%. Con questo intervento viene derogata la disposizione della legge di stabilità che, nell'introdurre il nuovo regime forfettario consentiva solo ai soggetti minimi esistenti nel 2014 di poter continuare col vecchio regime. Quindi le Partite Iva 2015 con ricavi inferiori a € 30.000,00 possono scegliere di applicare il regime vecchio dei minimi.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 01.01.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.06.2015 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia le specifiche aliquote (2% - 4%).

OPERAZIONI VERSO ENTI PUBBLICI (c.d. "split payment")

Per effetto dell'introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA ("c.d. split payment") per le cessioni i beni / prestazioni di servizi **effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti "in ogni caso" a versare l'IVA dovuta direttamente all'Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un DM attuativo.**

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri ed Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, Reverse Charge).

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale / trimestrale).

NB: L'efficacia dello split payment è subordinato al rilascio da parte del Consiglio UE di una specifica autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

"NUOVO" RAVVEDIMENTO OPEROSO

Dopo aver sancito, in termini generali, una serie di principi relativi al rapporto Amministrazione finanziaria / contribuente (ovvero intermediario), è introdotta una serie di modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso.

DICHIARAZIONE IVA

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

- l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale dal 2016 in forma autonoma:

- non sarà pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO;
- entro il mese di febbraio di ogni anno dovrà essere presentata;
- l'abrogazione dell'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA dal 2016.

ULTERIORI MISURE DI COPERTURA

Con la sostituzione dell'art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l'innalzamento:

- dell'aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dall'1.1.2017;
- dell'aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dall'1.1.2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dall'1.1.2018.

L'incremento di cui sopra non sarà attuato qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Sono in corso di emanazione altre modifiche che cercheremo di inviare appena si hanno informazioni precise. Per un qualsiasi chiarimento consultare lo studio